

di esame. Chiacchiere, io dico, anche queste. Ma in materia così scottante, si deve anche evitare qualsiasi appiglio a maligne interpretazioni.

È necessario perciò al male trovare un rimedio, tanto più che le benedette audizioni si prestano a giuochi di tutt'altra natura, come ad esempio, questo. Quando uno o un maggior numero di candidati desiderano non trovare nella Commissione un certo Professore che giudicano troppo rigoroso, quest'uno o questo maggior numero di candidati fanno le audizioni con quel certo Professore e riescono così nell'intento di farlo eliminare dalla Commissione Esaminatrice.

Si potrebbe rimediare in due modi: proibendo radicalmente le audizioni e limitando ragionevolmente il numero delle lezioni private ai Professori di ruolo; e se a ciò non si voglia addivenire, disporre, per gli esami, lo scambio degli insegnanti da un Conservatorio all'altro. Gli insegnanti di Palermo vadano ad esaminare i candidati di Torino, e così di seguito.

E gli abusi e le mormorazioni si eliminerebbero da sè.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO. - È ormai una verità acquisita che per i giovani studenti di musica, ottenuto il diploma, si rendono utilissimi, per una più compiuta educazione, i Corsi di perfezionamento: i quali pur essendo sporadici, sono molto frequentati da italiani e da stranieri, ciò che ne dimostra la necessità.

GIUSEPPE MULÈ.

GLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI.

Non dirò cosa nuova affermando che nel campo musicale-didattico nazionale esiste un problema importante e complesso non ancora del tutto risolto: quello degli istituti musicali pareggiati ai RR. Conservatori (pareggiati, sotto certi aspetti, più di nome che di fatto). Molto cammino s'è fatto, indubbiamente, dall'apparizione dei provvidi Decreti-Legge 15 maggio 1930: *Norme per il pareggiamento degli istituti musicali* e 11 dicembre dello stesso anno: *Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale e approvazione dei nuovi programmi d'esame*, e soprattutto dal giorno in cui una disposizione di legge faceva obbligo a tutte le scuole pareggiate di adottare i programmi ministeriali d'esame; ma, logicamente, tutte le mètte non sono state ancora raggiunte e si può essere certi che il Mi-

nistero dell'Educazione Nazionale, che con tanta appassionata attenzione segue la vita e le vicende delle nostre scuole musicali, proseguendo nella graduale, proficua opera di disciplinamento e controllo degli istituti pareggiati, potrà e vorrà affrontare in pieno - in un giorno non lontano - il problema di un razionale e definitivo riordinamento degli stessi.

L'adozione di un programma unico d'esami, tanto per gli istituti regi quanto per quelli pareggiati, è certo una gran cosa; ma non è ancora tutto. E la vita interna artistico-didattica di ogni singolo istituto pareggiato? E quella amministrativa? E l'organico? E le materie d'insegnamento?... Quante e quanto diverse intenzioni e possibilità organizzative fra singoli licei pareggiati o fra qualche istituto pareggiato ed i RR. Conservatori, dovute principalmente - diciamolo subito con sincera franchezza - alle differenti capacità finanziarie dei vari enti amministrativi. E non occorrerà specificare o entrare in dettagli per stabilire le distanze; basterà elencare e ricordare i tredici istituti pareggiati: Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Genova, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Piacenza, Trieste, Udine, Venezia: un giudizio di classifica sorge automaticamente. È però doveroso osservare subito - anche in difesa delle scuole minori - che in parte sono stati proprio i testi dei sopraccitati Regi Decreti, pur tanto utili e opportuni, a rendere possibili tali distanze. Dice infatti il R. D. dell'11 dicembre: «L'insegnamento nei RR. Conservatori di musica è impartito nelle singole scuole da cui ciascun istituto è costituito e che sono di regola le seguenti: 1) Scuola di composizione, 2) organo e composizione organistica, 3) canto, ramo cantanti, 4) pianoforte, 5) arpa diatonica, 6) violino, 7) viola, 8) violoncello, 9) contrabbasso, 10) oboe, 11) clarinetto, 12) fagotto, 13) flauto, 14) corno, 15) tromba e trombone. Saranno istituite, man mano che sarà possibile, anche le scuole di direzione d'orchestra e canto, ramo didattico».

Ed ecco l'art. 1 del R. D. 15 maggio 1930: «Gli istituti musicali eretti in enti morali, e al mantenimento dei quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti *almeno cinque corsi d'insegnamento considerati come principali* dai regolamenti in vigore, possono essere pareggiati ai Conservatori musicali governativi».

Quindi - come si vede - ogni piccola città il cui bilancio comunale consenta la spesa per l'istituzione di sole cinque cattedre di ruolo può avere il diritto - almeno teoricamente - di ottenere il pareggiamento della propria piccola scuola musicale. Qui qualcuno potrà obiettare: e per-

chè non favorire il sorgere di nuovi istituti musicali? specie se controllati e guidati da norme ministeriali? Eccoci dunque al nocciolo della questione: sorgano pure dovunque (almeno questo è il mio pensiero) nuove scuole musicali, tanto meglio se controllate e soprattutto se obbligate a rispettare norme e programmi ministeriali, ma salvo che in determinati, specialissimi casi e quando naturalmente si tratti di grandi istituti costituiti su basi quasi identiche a quelle dei RR. Conservatori, siano evitati ulteriori pareggiamenti, e ciò che più importa, invochiamo nuove disposizioni di legge atte a differenziare nettamente i licei pareggiati dagli istituti musicali autorizzati a rilasciare diplomi legalmente riconosciuti. Questo - a mio avviso - è il vero problema da risolvere e che automaticamente ne risolverebbe tanti altri più o meno importanti: raggruppare cioè tutte le scuole musicali in due distinte categorie: *licei musicali pareggiati* e *istituti musicali autorizzati a rilasciare diplomi*. Ai primi apparterebbero gli istituti maggiori (per es. Pesaro, Bologna, Venezia) - ne cito a caso tre fra i più antichi e gloriosi - e - s'intende - tutti quelli altri che riuscissero ad adeguare l'organico e le varie attività didattiche e artistiche a quelle dei RR. Conservatori; ai secondi, le scuole musicali ad organico ridotto. Beninteso questi istituti, pur non essendo pareggiati, avrebbero l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle vigenti norme ed ai programmi ministeriali d'esame e sarebbero autorizzati a rilasciare Diplomi e gli altri attestati di Compimento (ovvio aggiungere che le commissioni d'esame sarebbero presiedute da un commissario ministeriale).

I vantaggi di un siffatto riordinamento? 1) quello di poter facilitare, anzi favorire il sorgere di nuove ottime scuole musicali controllate dal Ministero, quindi implicitamente «riconosciute»; 2) il Ministero avrebbe maggiori possibilità di giungere ad un più completo ed effettivo riconoscimento dei licei musicali pareggiati e dei loro insegnanti, con conseguenti immediati vantaggi - per questi ultimi - anche di carattere morale-artistico.

Ed eccoci ad un'altra svolta importante del problema: oggi i direttori ed i professori dei licei pareggiati, anche dei maggiori, sono quasi sempre esclusi dalle commissioni ministeriali, non hanno diritto a trasferimenti e - non certo per colpa del Ministero dell'Educazione Nazionale - sono i soli insegnanti d'Italia ai quali non sieno concesse le facilitazioni ferroviarie d'uso.

Sorvolo su quest'ultima disgraziatissima prerogativa degli insegnanti pareggiati, anche per-

chè di non diretta competenza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Non mi soffermo sulla questione dei trasferimenti se non per formulare il fervido voto che il passaggio di un insegnante da un liceo pareggiato ad un R. Conservatorio sia un giorno reso possibile almeno in seguito a verdetto favorevole di un'apposita commissione, oppure - nei casi più segnalabili - da una facoltà eccezionale concessa a S. E. il Ministro.

E passo senz'altro al tema delle commissioni, ovvero di una più frequente, anzi normale partecipazione degli insegnanti di istituti musicali pareggiati a commissioni ministeriali: problema di capitale importanza anche perchè interessa direttamente il prestigio artistico e professionale degli insegnanti pareggiati; ma problema di non difficile soluzione, forse, ove si pensi che le nomine degli insegnanti di ruolo nei nostri licei avvengono sempre secondo norme precise e regolari bandi di concorso fissati dal Ministero; che su tre membri costituenti le commissioni giudicatrici ve ne sono due nominati dal Ministero; e ove si ricordi che buona parte dei più illustri e valenti musicisti che insegnano o insegnarono nei RR. Conservatori è uscita dalle gloriose aule dei licei pareggiati di Bologna, Pesaro, Venezia. Ottorino Respighi, Giacomo Guglielmo Zuelli, Mario Corti, Guido Guerrini, G. F. Malipiero, per non citare che qualcuno, non conseguirono forse il loro diploma a Bologna? Francamente non è da credersi che aumenti l'ingegno in un musicista, o le capacità di giudizio, solo per il motivo che egli insegna in una scuola governativa piuttosto che in una comunale! Eppure sta di fatto - e nessuno vorrà negare questa realtà... per lo meno psicologica - che gli insegnanti dei Conservatori governativi godono di un indiscutibile maggior prestigio nei confronti dei colleghi degli istituti pareggiati, appunto perchè sono sempre essi - salvo rarissime eccezioni - a costituire le varie commissioni di nomina, convalida, ispezione, controllo, ecc.; cosicchè praticamente avviene che i camerati dei RR. Conservatori diventano spesso i nostri giudici e sempre i controllori del nostro operato artistico e didattico, quando fungono da regi commissari alle nostre sessioni d'esami! Eppure nessun appunto può venir mosso al Ministero se le continue, graduali e geniali riforme apportate agli istituti musicali pareggiati non sono ancora giunte al traguardo di un più effettivo riconoscimento ufficiale della posizione di parità artistica fra chi insegna in un R. Conservatorio e chi in una scuola pareggiata. Anzi perchè ciò avvenga e perchè il Mi-

nistero abbia la *possibilità* di trattare quasi alla stessa stregua insegnanti regi e pareggiati, sarà prima indispensabile giungere a un nuovo ordinamento e inquadramento degli istituti musicali pareggiati. Ecco che a questo punto i due problemi che ho brevemente trattati s'incontrano fatalmente, si riallacciano, si fondono!

Ma di un altro quesito voglio ancora far cenno; quesito grave e urgente e che sotto certi aspetti si ricollega ai temi or ora trattati. Una disposizione di legge, abbastanza recente, toglie ogni valore legale ai diplomi rilasciati dagli istituti musicali pareggiati prima della data del loro pareggiamento; disposizione giusta e opportuna in quanto non sarebbe stato logico riconoscere un valore legale — soprattutto ai fini di eventuali partecipazioni a concorsi — ai diplomi conseguiti anni addietro in piccole e indipendenti scuole di provincia, solo recentemente pareggiate; ma ecco che ancora una volta è necessario perorare la causa dei licei di Bologna, Pesaro, Venezia ricordando che da quelle gloriosissime scuole è uscita gran parte dei migliori musicisti d'Italia, dall'800 ai giorni nostri e che oggi, volendo osservare alla lettera la legge, non sono più validi i diplomi rilasciati a Respighi, Zuelli, Mugellini, Consolini, Sarti, Massarenti, Cicognani, Ricci, Signorini, Boghen, Mici, Ivaldi, Borgatti, Stracciari, Vittore Veneziani, ecc., nè quelli rilasciati (con il collaudo della firma di Mancinelli, Martucci o Marco Enrico Bossi) ad uno stuolo di noti musicisti che anche attualmente occupa posti di ruolo in istituti musicali regi o pareggiati. Ne cito a caso qualcuno, riferendomi anche questa volta — per ragioni di brevità — al solo liceo di Bologna: Nerio Brunelli, Benedetto Mazzacurati, Ada Sassoli Ruata, Cleopatra Serato, Mario Corti, Alceo Toni, Malipiero, Barera, Illesberg, Guido Agosti e molti altri!

Rimanga in vigore la provvida disposizione di legge — a tutela del valore artistico e legale dei legittimi titoli professionali — ma una postilla opportunamente aggiunta chiarisca subito che da tale disposizione sono esclusi i diplomi rilasciati, anche prima del pareggiamento, dai licei di Bologna, Pesaro e Venezia.

Anche qui, come si vede, è tornato alla superficie il problema fondamentale delle « distanze » fra istituto e istituto. Ma queste distanze saranno certamente presto annullate o per lo meno sensibilmente accorciate da quelle provide nuove disposizioni di legge che S. E. Bottai vorrà dettare.

CESARE NORDIO.

L'INSEGNAMENTO DELL'ARTE SCENICA NEGLI ISTITUTI MUSICALI.

La domanda « come si deve insegnare la recitazione ai cantanti? » ne presuppone un'altra: « come devono recitare i cantanti? ». Qui è il punto: perchè quale arte scenica si desideri, oggi, da un artista lirico, non è chiaro a molti.

Diciamo anzi, per esser precisi, che a molti non è chiaro neppure che arte si desideri dall'attore drammatico, quello del cosiddetto teatro di prosa. Le teorie di chi gli chiedeva, almeno fino a ieri, una « imitazione della natura », come si esprimeva aristotelicamente il principe Amleto; ovvero la pura e semplice « verità », come voleva Molière; oppure il trasporto sulla scena della famosa « tranche de vie », come raccomandava Antoine; sembrano oggi in sensibile ribasso. Si è scoperto che il Teatro, anche di prosa, non può nè deve offrire l'immagine fotografica della cosiddetta realtà, ma una sua moltiplicazione; che, dal tempo dei Greci a quello di Shakespeare, la recitazione degli attori non è stata mai propriamente realistica, ma cadenzata, idealizzata, stilizzata, mirante insomma a dar l'immagine di una « superiore », di una « ideale » realtà. E se questo è accaduto — anzi accade tuttora, specie negli spettacoli popolari, tipico il teatro delle marionette — per la scena drammatica, che dire di quella lirica, dove per definizione tutto è spostato di tono, aumentato al disopra del mondo comune, proiettato sopra uno schermo così ideale che i suoi eroi vi s'esprimono non già parlando, ma cantando?

Perciò noi crediamo che l'errore meno scusabile nell'insegnamento dell'arte scenica ai cantanti sarebbe quello di affidarlo ad artisti che provenendo dalla grigia scena di prosa del tempo nostro v'apportino criteri essenzialmente realistici. È evidente che il « recitar cantando » non è il « recitar parlando »; e che le doti *sceniche* richieste a un cantante sono fino a un certo punto simili a quelle richieste a un attore, ma da un certo punto in poi ne sono sensibilmente dissimili.

Il cantante della scena lirica è *anche* un attore, e da certe doti dell'attore non può prescindere. Ci raccontarono da ragazzi la storia di quel tenore, celestiale ma gobbo, che preso a fischi dal pubblico cui s'era presentato in veste d'eroe amoroso, replicò: « ascoltatevi e poi giudicatemi »; e difatto cantò così bene, che la folla si ricredette e lo acclamò con entusiasmo. Ora noi non vorremmo essere più cattivi di quel pubblico dichiarando che, per conto nostro, la più bella voce del mondo non ci avrebbe mai — dal momento che si era a *teatro*, e *theàomai*